



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO,
BASSO, CRISANTI, DELRIO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA,
NICITA e ROSSOMANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2023

Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a prevedere l'adeguamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato in misura pari al 7 per cento del PIL per l'anno di riferimento.

L'esigenza è sostenuta dall'analisi dei dati di spesa sanitaria registrati nel corso degli ultimi anni attraverso i modelli di rilevazione relativi al conto economico (modelli CE) trasmessi dai servizi sanitari regionali al nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).

Dalla tabella riportata in basso si evince un andamento crescente della spesa sanitaria, incrementatasi di circa 13 miliardi di euro dal 2017 al 2021, in buona parte dovuto sicuramente agli effetti della pandemia di COVID-19.

Per contro, il livello del finanziamento corrente statale ha registrato, nel medesimo periodo, un incremento di circa 10 miliardi di euro. Appare evidente che la crescita della spesa sanitaria non è adeguatamente sostenuta da un incremento del finanziamento statale.

Pur non volendo sostenere l'assunto che il livello di finanziamento deve essere allineato con il livello di spesa, atteso che in talune realtà quest'ultimo è anche conseguenza di inefficienze del sistema, tuttavia appare ormai evidente come il livello della spesa sanitaria nei confronti del PIL sia negli ultimi anni costantemente superiore alla misura di 7 per cento, mentre il livello del finanziamento, tranne l'anno 2020, si sta via via attestando su un livello del 6,6 per cento rispetto al PIL.

	2017	2018	2019	2020	2021	PROIEZIONI			
	2022	2023	2024	2025					
Finanziamento sanitario corrente	112,577	113,494	114,474	120,557	122,061	125,980	126,580	128,798	130,872
Incrementi annui	1,43%	0,73%	0,94%	5,31%	1,25%	3,21%	0,48%	1,68%	1,68%
Spesa sanitaria corrente	117,678	119,074	120,340	126,830	130,184				
Incrementi annui	1,19%	1,19%	1,04%	5,39%	2,64%				
PIL nominale	1.796,6	1.771,6	1.790,9	1.660,6	1.782,1	1.896,2	1.979,2	2.064,4	2.136,6
Crescita del PIL %	2,77%	2,01%	1,09%	-7,28%	7,32%	6,40%	4,38%	4,10%	3,50%
% del finanziamento corrente sul PIL	6,48%	6,40%	6,39%	7,26%	6,85%	6,64%	6,40%	6,23%	6,13%
% della Spesa corrente sul PIL	6,78%	6,72%	6,72%	7,64%	7,31%				

Al di là dei dati di spesa, guardando al futuro, le proiezioni di spesa più inquietanti oggi vedono nel progresso tecnico il principale *driver* dell'aumento di spesa, senza tuttavia tralasciare gli effetti del fattore demografico legati alla mortalità che, aumentando l'aspettativa di vita media, determinano un maggiore invecchiamento della popolazione con conseguente

maggiore richiesta di prestazioni sanitarie. Numerosi studi hanno evidenziato come, nei Paesi industrializzati, l'incremento del benessere e la scoperta di tecnologie più efficaci, favorisce l'orientamento dei cittadini verso una ristrutturazione dei consumi che privilegia i servizi per la salute, allargando la quota di risorse da dedicare al sistema sanitario. Inoltre, la di-

sponibilità di farmaci innovativi in diverse aree terapeutiche rappresenta una delle maggiori speranze nella cura di malattie a elevato impatto sanitario, sociale ed economico, ma, dati i loro prezzi elevati, anche una delle maggiori sfide alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

Peraltro una conferma di tale orientamento è data anche dalla realtà che si registra all'estero. Sulla base delle risultanze emerse dal rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione

e lo sviluppo economico (OCSE) « *Health at a Glance Europe 2020* », confermate dal successivo rapporto « *Health at a Glance Europe 2021* », l'Italia, sulla base dei dati relativi all'anno 2019, presenta un *gap* vertiginoso rispetto ad alcuni Paesi europei di riferimento, come la Germania e la Francia, circa il finanziamento governativo alla sanità in rapporto al PIL, come evidenziato nel prospetto seguente:

Country	Government	Voluntary	Total
Germany	9,9	1,7	11,7
France	9,4	1,9	11,2
Sweden	9,3	1,5	10,9
Austria	7,8	2,5	10,4
Belgium	7,9	2,5	10,3
Denmark	8,4	1,5	10,0
Netherlands	8,2	1,7	10,0
Portugal	5,9	3,7	9,6
Malta	5,1	3,3	9,4
Finland	7,7	2,1	9,1
Spain	6,4	2,6	9,0
Italy	6,4	2,2	8,7
Slovenia	5,9	2,3	8,3
EU27	6,1	2,1	8,3
Greece	4,6	3,2	7,8
Czech Republic	6,0	1,3	7,3
Bulgaria	4,0	3,0	7,0
Cyprus	3,2	3,8	7,0
Slovak Republic	5,5	1,3	6,9
Croatia	5,7	1,2	6,9
Ireland	5,1	1,8	6,9
Lithuania	4,8	2,2	6,9
Estonia	5,0	1,7	6,8
Hungary	4,4	1,9	6,4
Luxembourg	3,7	2,5	6,3
Poland	4,3	1,6	6,2
Romania	4,6	1,1	6,1
Luxembourg	4,8	0,8	5,4
Switzerland	7,8	4,3	12,1
Norway	9,0	1,0	10,0
United Kingdom	8,0	2,3	10,3
Iceland	7,2	1,9	9,1
Baltic	4,8	3,5	8,4
North Macedonia	4,1	1,9	6,1
Turkey	3,4	1,0	4,4

Dal prospetto appare evidente che i Paesi di riferimento europei e più industrializzati presentano un rapporto tra il finanziamento statale corrente alla sanità ed il livello del PIL decisamente superiore al 7 per cento: alla Germania e alla Francia che, come già detto, superano il livello del 9 per cento, si aggiungono anche l'Austria, il Belgio, la Danimarca, l'O-

landa, la Finlandia, la Svizzera, la Norvegia, la Gran Bretagna e l'Islanda.

Prevedere l'adeguamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* nei termini richiamati dalla norma risulta essere solo un passo verso i livelli dei Paesi sopra citati, consentendo quindi anche di contenere la spesa sanitaria privata che in Italia risulta essere superiore al livello di Francia e Germania.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2023, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è determinato annualmente, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari al 7 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale individuato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'anno precedente.

€ 1,00